

**Ordinanza  
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,  
i superstiti e l'invalidità  
(OPP 2)**

**Modifica del 10 settembre 2003**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 18 aprile 1984<sup>1</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità è modificata come segue:

*Art. 12 rinvio tra parentesi, lett. b e c*  
(art. 15 cpv. 2 LPP)

Sull'avere di vecchiaia si corrisponde un interesse minimo:

- b. per il periodo a partire dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2003: del 3,25 per cento al minimo;
- c. per il periodo a partire dal 1° gennaio 2004: del 2,25 per cento al minimo.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2004.

10 settembre 2003    In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

<sup>1</sup>    **RS 831.441.1**

